


COMUNE DI MORINO

PROVINCIA DI L'AQUILA



REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
(Approvato con delibera di G.C. n. 58 del 09/09/2022)

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Costituzione del Fondo
- Articolo 3 – Destinazione del Fondo
- Articolo 4 – Trattamento accessorio
- Articolo 5 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate
- Articolo 6 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati mediante il Piano Esecutivo di Gestione al Settore Finanziario ed inerenti la gestione delle entrate tributarie, privilegiando quelli di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali al Settore Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 5 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

4. L'importo del fondo incentivante confluisce nel fondo delle risorse decentrate costituite annualmente in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 25.05.2017 n. 75.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è così stabilita:

- 20% del fondo è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate

- 80 % del fondo è destinato al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente
In considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione con delibera di Giunta Comunale si può fissare una diversa percentuale di riparto, su proposta del dirigente del Settore Entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle **eventuali** risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato normativo dell'ente, tenuto conto di quanto segue:

a) fino al 70% al Responsabile del Servizio Finanziario;

c) fino al 15% al personale, collaboratori amministrativi, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di recupero e gestione delle entrate tributarie.

c) fino al 15% al personale, collaboratori tecnici, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di recupero e gestione delle entrate tributarie svolgendo mansioni relative all'accertamento catastale dei beni oggetto di controllo ai fini del presente regolamento ed ogni altra indagine di natura tecnica collaterale connessa al recupero dell'evasione.

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate, a consuntivo, sulla base dell'apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Finanziario ed alla valutazione della prestazione individuale risultante dalla scheda di valutazione personale. L'erogazione ha luogo successivamente all'approvazione della relazione annuale sulla performance.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

7. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini¹ per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo risorse decentrate confluiranno in economia.

Articolo 5 - (Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme di cui all'art.3, comma 1.

L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

¹ «La locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge». Sezione delle autonomie della Corte dei conti deliberazione n. 19/SEAUT/2021/QMIG.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.